



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.3/2024/11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0012934 P-4.37.2.3
del 30/07/2024



53912349

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità
(per interoperabilità: MD_LOCATELLI)

- Dipartimento per le politiche in favore delle
persone con disabilità
(per interoperabilità: DPFDP)

Al Ministero della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

All'Assessore della Regione Calabria

Coordinatore Commissione politiche sociali
delegazioneroma.conferenze@pec.regione.calabria.it

All'Assessore della Regione Molise

Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali
segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI

upi@messaggipec.it

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali

(per interoperabilità)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Oggetto: Intesa, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sullo schema di regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."

Si trasmette la nota del 30 luglio 2024, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza unificata, il provvedimento indicato in oggetto, che sarà reso disponibile anche sul sito www.unificata.it con il codice 4.3/2024/11.

Detto provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Unificata.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Antonella Catini



IL MINISTRO PER LA DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;

VISTO in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 di cui al punto precedente, che:

- a) al comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione per dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del menzionato decreto;
- b) al comma 4 rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità ed i territori da coinvolgere per la menzionata procedura di sperimentazione, nonché l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio, da adottarsi entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 che ha individuato i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo;

RILEVATO che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo», prevedendo al contempo che, annualmente vengano ripartite le relative risorse tra le Regioni, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO che la durata dei progetti di vita di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2024, anche a seguito delle eventuali revisioni, tende ordinariamente a coincidere con la durata della vita della persona con disabilità e che, pertanto, le spese finanziate con i budget di progetto si ripropongono in più esercizi finanziari, e tale valutazione vale anche per i progetti individuali redatti sulla base della previgente disciplina;

RITENUTO, nei termini di cui al punto che precede, che il fabbisogno finanziario annuo sul territorio dipende dal numero di progetti di vita o di progetti individuali attivi;

RITENUTO, pertanto, che in relazione al periodo di sperimentazione, il fabbisogno finanziario possa essere considerato proporzionale alla popolazione residente in ciascun territorio, senza distinzioni tra quelli nelle quali è avviata la sperimentazione e gli altri;

RITENUTO opportuno, per i motivi di cui ai punti che precedono, assegnare ai territori ove viene avviata la sperimentazione le risorse finanziarie, in proporzione alla popolazione residente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

ACQUISITO il concerto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. _____;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta _____;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n.... del...

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la procedura di sperimentazione, le relative modalità, le risorse da assegnare e il relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Art. 2
(Territori coinvolti nella sperimentazione)

1. La sperimentazione è avviata nei territori indicati nell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

Art. 3
(Soggetti e modalità della sperimentazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito "Unità di valutazione multidimensionale" operanti nei territori di cui all'articolo 2 applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni di cui al menzionato Capo III, nella elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

2. Le Unità di valutazione multidimensionale applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni di cui al Capo III del citato decreto legislativo n. 62/2024 alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali già approvati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Le Unità di valutazione multidimensionale applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni di cui al Capo III del citato decreto legislativo n. 62/2024 alle istanze relative ai progetti di vita, presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai procedimenti per il progetto di vita

individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2025.

Art. 4

(Monitoraggio della sperimentazione)

1. Le Regioni provvedono all'attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'allegato 1. L'allegato di cui al presente comma è parte integrante del presente regolamento.
2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, le Regioni entro il mese successivo al semestre di riferimento acquisiscono dalle Unità di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese successivo. Le modalità tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.
3. Le Regioni applicano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.

Art. 5

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62, sono assegnate col decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, salvo che per la seguente quota destinata ai territori di cui all'articolo 2, interessati alla sperimentazione:

- a) regione Lombardia, euro 534.954;
- b) regione Calabria, euro 144.365;
- c) regione Toscana, euro 419.707;
- d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582;
- e) regione Lazio, euro 197.063;
- f) regione Umbria, euro 270.441;

- g) regione Campania, euro 448.306;
- h) regione Sardegna, euro 200.559;
- i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030.

2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento e non possono essere utilizzate per spese di organizzazione.

3. Il monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo si effettua nel rispetto degli allegati 2.a-monitoraggio annuale e 2.b-monitoraggio semestrale, parte integrante del presente decreto.

Art. 6

(Tavolo di coordinamento interistituzionale)

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte nei procedimenti di sperimentazione di cui al presente regolamento e favorire la circolarità dei relativi dati, nonché per consentire la valutazione degli esiti del monitoraggio semestrale e proporre, ove necessario, le azioni correttive, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Tavolo di monitoraggio della sperimentazione dei progetti di vita.

2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o da suo delegato, ed è composto:

- a) da due rappresentanti del Ministro per le disabilità;
- b) da tre rappresentanti del Ministero della salute;
- c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- e) da un rappresentante di ciascuna delle Regioni nelle quali sono collocati i territori di cui all'articolo 2;
- f) da tre rappresentanti indicati da Anci Nazionale.

3. Il tavolo si riunisce dall'avvio della sperimentazione, con periodicità semestrale in occasione dei monitoraggi di cui all'articolo 4, nonché su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti, e predispose periodicamente una relazione sull'esito del monitoraggio da trasmettere al Ministro per le disabilità, al ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e termina i lavori con le attività relative al secondo semestre dell'anno 2025.

4. Al Presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Corte dei conti.

Roma, data della sottoscrizione

Il Ministro per le disabilità
(dott.ssa Alessandra
Locatelli)

Il Ministro della salute
(prof. Orazio Schillaci)

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
(dott.ssa Marina Elvira
Calderone)

Allegato 1*

(art. 4, co. 1,2,3, modello di monitoraggio dell'andamento e degli esiti della sperimentazione)

Semestre	dal __ al __
Numero di istanze di progetto di vita	_____
per persone di età < 18 anni	_____
per persone di età >18 anni	_____
di cui presentate al Comune	_____
di cui presentate a un PUA	_____
di cui presentate ad un altro punto di ricezione dell'istanza	_____
Numero di progetti di vita sottoscritti	_____
di cui relativi a procedimenti conclusi nei termini	_____
di cui di nuova redazione	_____
di cui per revisione di precedenti progetti individuali / di vita	_____
di cui co-progettati con enti del terzo settore	_____
Numero di istanze di progetto di vita per condizione di disabilità	_____
sensoriale	_____
motoria	_____
intellettiva	_____
psichica	_____
Nel caso di disabilità plurime, indicare quella prevalente tra le seguenti:	_____
sensoriale	_____
motoria	_____
intellettiva	_____
psichica	_____
Numero degli operatori sociali utilizzati nelle UVM di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n.62/2024	_____

Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM di cui all'articolo 24, comma 4, lett. a), b), c), d), e) del d.lgs. n.62/2024	_____			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM di cui all'articolo 21 del DPCM 12 gennaio 2017	_____			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM delle Case di Comunità	_____			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati nelle UVM di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n.62/2024	_____			
Aree nelle quali sono stati determinati obiettivi di vita:				
apprendimento, socialità e affettività	Sì		No	
formazione, lavoro	Sì		No	
casa e habitat sociale	Sì		No	
salute	Sì		No	
Numero di progetti che prevedono misure di accomodamento ragionevole	_____			
*Nella compilazione del modello di monitoraggio dovrà essere riportata la dicitura “< 3”, in tutti i casi in cui, i valori frutto dell'aggregazione dovessero risultare minori di tre, al fine di scongiurare un possibile rischio di re-identificazione dell'interessato”				

Allegato 2a

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nell'annualità _____

di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita _____

di cui quota affidata in autogestione _____

di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità _____

Allegato 2b

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nel semestre _____

di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita _____

di cui quota affidata in autogestione _____

di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità

Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 è stato adottato il decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62 avente ad oggetto la *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

L’articolo 33, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma e al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri di aggiornamento e delle modalità di accertamento, venga avviata una procedura di sperimentazione della valutazione di base e della valutazione multidimensionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, la fase di sperimentazione è prevista per la durata di dodici mesi, che prenderà avvio il 1° gennaio 2025 in alcune province italiane individuate dall’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, selezionate secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia, tenendo conto della differenziazione delle dimensioni territoriali.

Successivamente, quando la fase sperimentale sarà ultimata, gli esiti della stessa consentiranno, ove ritenuto necessario, di intervenire mediante specifici provvedimenti correttivi a sanare le eventuali criticità emerse nel corso della sperimentazione, consentendo per il futuro e sull’intero territorio nazionale, l’applicazione delle disposizioni in linea con la finalità e l’impianto previsto dalla legge n. 227 del 2012, sopra citata.

Nei termini di cui sopra, la sperimentazione oggetto del presente regolamento risulta necessaria, in considerazione della delicatezza della materia trattata, della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti e delle problematiche che la transizione dalle vecchie alle nuove procedure potrebbe comportare, ove non preceduta da una preliminare fase di adattamento e di transizione, anche in considerazione dei numerosi soggetti coinvolti (medici, psicologi e assistenti sociali, tra gli altri) e della necessità di una loro adeguata formazione.

La fase di sperimentazione rappresenta, quindi, un passaggio cruciale nell’attuazione della riforma disciplinata dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in quanto, consentirà di testare e valutare le nuove modalità operative in un contesto controllato prima della loro implementazione su larga scala. La sperimentazione è fondamentale per diverse ragioni, in quanto permetterà di:

- valutare l'efficacia delle nuove procedure e degli interventi previsti, garantendo che essi rispondano effettivamente alle esigenze delle persone con disabilità;
- acquisire dati concreti e dettagliati sulle performance dei nuovi interventi, facilitando un'analisi accurata e basata su evidenze reali;
- identificare la criticità ed eventuali problematiche delle nuove modalità operative, al fine di individuare possibili azioni correttive, prima dell'applicazione della nuova disciplina su scala nazionale.

In tale prospettiva, si evidenzia come gli articoli 4 e 6 sono finalisticamente orientati a consentire una piena valutazione degli esiti della fase di sperimentazione. Ed invero, il monitoraggio e l'acquisizione dei dati su base quadrimestrale appare fondamentale per valutare l'efficacia della sperimentazione e fornire una base di conoscenza solida anche in vista di possibili azioni correttive ovvero ampliamenti delle procedure sperimentate.

Il regolamento si compone di 6 articoli.

L' **articolo 1** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la procedura di sperimentazione, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate dal regolamento in esame.

L'**articolo 2** precisa che i territori coinvolti nella sperimentazione sono quelli individuati dall'art. 9 del citato decreto-legge.

In particolare, i territori coinvolti sono i seguenti:

- a) Brescia;
- b) Catanzaro;
- c) Firenze;
- d) Forlì-Cesena;
- e) Frosinone;
- f) Perugia;
- g) Salerno;
- h) Sassari;
- i) Trieste.

Si rappresenta che i territori sono stati individuati tenendo conto della percentuale della popolazione italiana residente sul territorio pari al 9,92%. Di queste, tre sono al Nord (Brescia, Forlì- Cesena e Trieste), tre al Centro (Firenze, Frosinone e Perugia) e tre al Sud o nelle Isole (Catanzaro, Sassari e Salerno). Tre si collocano nei primi tre quintili per popolazione residente, secondo i dati relativi al mese di gennaio 2024 pubblicati da ISTAT nel portale "esploradati.istat.it" sezione "Dati > Popolazione e famiglie > Popolazione > Popolazione residente al 1° gennaio", (Catanzaro, Oristano e Trieste) e sei negli ultimi due (Brescia, Firenze, Frosinone, Parma, Perugia, Salerno).

L'**articolo 3** individua i soggetti coinvolti e le modalità operative della sperimentazione delle nuove disposizioni per l'elaborazione dei progetti di vita destinati alle persone con disabilità.

In particolare, il **comma 1**, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori suindicati, applicano ai fini della sperimentazione, le disposizioni di cui al menzionato Capo III, nella elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

I **commi 2 e 3** rispondono all'obiettivo di ampliare l'applicazione della nuova disciplina a tutte le istanze, assicurando un approccio completo durante il periodo di sperimentazione. Si prevede, quindi, che la disciplina sperimentale trova applicazione anche con riguardo:

- a) alle istanze di revisione dei progetti individuali già approvati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per i quali si chiede la revisione con istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- b) alle istanze relative ai progetti di vita, presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, anteriore alla data del 1° gennaio 2025, rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2025.

Ne discende che per le ipotesi del presente articolo non è richiesta la preventiva valutazione di base, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.62 del 2024.

L'**articolo 4** definisce le modalità di monitoraggio della sperimentazione e individua nella Regione territorialmente competente il soggetto tenuto al monitoraggio.

In particolare, il **comma 1** prevede che le Regioni provvedono all'attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'allegato 1.

Il **comma 2** definisce i termini del monitoraggio che deve essere effettuato dalle Regioni, con cadenza semestrale, entro il mese successivo al semestre di riferimento sulla base dei dati acquisiti dalle Unità di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza.

All'esito dell'attività di raccolta, i dati devono essere trasmessi al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese successivo. Le modalità tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.

L'**articolo 5** stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse.

In particolare, il **comma 1** stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2025, destinate all'implementazione dei progetti di vita per le persone con disabilità. Queste risorse sono contenute nel fondo specifico istituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La distribuzione delle risorse avverrà tramite un decreto, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo in esame prevede la distribuzione delle risorse disponibili per il 2025, contenute nel fondo per l'implementazione dei progetti di vita, in modo proporzionale anche in relazione alla popolazione dei territori coinvolti nella sperimentazione.

Questo approccio garantisce un'equa e adeguata allocazione delle risorse tra le regioni, permettendo di rispondere efficacemente alle necessità delle persone con disabilità. La ripartizione proporzionale è fondamentale per assicurare che ogni regione disponga delle risorse necessarie per supportare i progetti di vita, tenendo conto delle diverse necessità regionali e della densità della popolazione. Peraltro, una ripartizione basata sulla popolazione permette di rispondere in maniera più efficace alle necessità locali, consentendo una pianificazione mirata e strutturata nel tempo, in relazione alla domanda di servizi e interventi.

Per i territori interessati dalla sperimentazione, l'assegnazione delle risorse è attribuita come segue:

- a) regione Lombardia, euro 534.954;
- b) regione Calabria, euro 144.365;
- c) regione Toscana, euro 419.707;
- d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582
- e) regione Lazio, euro 197.063;
- f) regione Umbria, euro 270.441
- g) regione Campania, euro 448.306;
- h) regione Sardegna, euro 200.559;
- i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030.

Il **comma 2** chiarisce che le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento, definibili quali "prestazioni atipiche". Tra le prestazioni atipiche può rientrare per esempio, l'attivazione di un servizio extraurbano per permettere ad uno studente con disabilità di raggiungere l'università, nel caso tale servizio non sia già destinatario di diretti e specifici finanziamenti e non sia presente sul territorio. Pertanto, occorrerà prima provare a costruire la prestazione atipica attraverso le risorse già

disponibili e sul territorio, anche attraverso un loro uso flessibile ed integrato, e solo, dopo, chiedere l'integrazione.

Le risorse del Fondo non possono invece essere utilizzate per coprire spese di organizzazione, come quella di organizzazione delle unità di valutazione multidimensionali.

Il comma 3 rinvia alle modalità di monitoraggio da effettuare nel rispetto degli allegati 2a e 2b, rispettivamente per il periodo annuale e quello di ciascuno dei due semestri.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un tavolo di coordinamento interistituzionale per il monitoraggio della sperimentazione dei progetti di vita.

Il **comma 1** specifica che il tavolo, istituito presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è finalizzato ad assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte nei procedimenti di sperimentazione e a favorire la circolarità dei relativi dati, nonché per consentire la valutazione degli esiti del monitoraggio quadrimestrale e proporre, ove necessario, le azioni correttive.

Il **comma 2** prevede che il tavolo è composto dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o da suo delegato, che lo presiede, nonché due rappresentanti del Ministro per le disabilità; da tre rappresentanti del Ministero della salute; da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante di ciascuna delle Regioni nelle quali sono collocate nei territori oggetto della sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da tre rappresentanti indicati da Anci nazionale.

Il **comma 3** disciplina le riunioni del Tavolo che sono previste all'avvio della sperimentazione nonché con periodicità semestrale in occasione dei monitoraggi, nonché su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti, che predispone periodicamente una relazione sull'esito del monitoraggio da trasmettere al Ministro per le disabilità, al ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e termina i lavori con le attività relative all'ultimo semestre dell'anno 2025.

Il **comma 4** prevede che al presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese.

Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo è finalizzato ad illustrare le finalità del regolamento, in coerenza con l'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 62 del 2024, attesa, pertanto, la natura ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

L'articolo dispone che la sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 62 del 2024 si attui nelle nove province già individuate, a tal fine, dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 7.

Si tratta di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Di queste, tre sono al Nord (Brescia, Forlì-Cesena e Trieste), tre al Centro (Firenze, Frosinone e Perugia) e tre al Sud o nelle Isole (Catanzaro, Salerno e Sassari).

In queste nove province risiede il 9,92% della popolazione italiana. La sperimentazione di cui al presente regolamento riguarderà, quindi, un po' meno della metà della popolazione che si prevedeva fosse interessata da ciascuna delle due sperimentazioni previste dal citato decreto legislativo n. 62/2024, articolo 33, commi 2 e 4; la relativa relazione tecnica, infatti, prevedeva che ciascuna riguardasse una percentuale complessiva del 20% della popolazione residente. Anche l'impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale relazione tecnica, e coperto dal Decreto legislativo, in misura corrispondente alla più elevata percentuale del 20%.

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	340.642	0,58%
Firenze	990.336	1,68%
Forlì-Cesena	393.065	0,67%
Frosinone	464.988	0,79%
Perugia	638.130	1,08%
Salerno	1.057.819	1,79%

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>
Sassari	473.236	0,80%
Trieste	228.952	0,39%

Ne segue che la scelta di queste specifiche nove province nelle quali avviare la sperimentazione non può comportare oneri superiori a quelli stimati dalla Relazione tecnica al decreto legislativo n- 62/2024. Per maggiori dettagli sugli effetti finanziari, si rimanda alla presente relazione, paragrafo “*Articolo 5*”.

Articolo 3

Il **comma 1** dell’articolo delimita la sperimentazione delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo ai procedimenti per l’elaborazione dei progetti di vita avviati a seguito di istanze presentate nel 2025 alle unità di valutazione con sede nei territori di cui all’articolo 2 (dal 2026 tali disposizioni si applicheranno in via non sperimentale a tutto il territorio nazionale). È una previsione dal carattere ordinamentale, che non si discosta da quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 62/20024.

Il **comma 2** specifica che la sperimentazione riguarderà anche le istanze di revisione dei progetti individuali (ora sostituiti dai progetti di vita), presentate nel medesimo lasso temporale alle medesime unità di valutazione. Si tratta di disposizioni dal chiaro carattere ordinamentale.

Il **comma 3** specifica che la sperimentazione riguarderà, altresì, i progetti di vita da elaborare a seguito di certificazione rilasciata ai sensi della disciplina vigente prima dell’applicazione del decreto legislativo nonché quelli da elaborare all’esito dei procedimenti già avviati per l’elaborazione dei preventivi progetti individuali. Si tratta di una disposizione ordinamentale che riproduce, senza modificarla o estenderla, quella già introdotta nell’ordinamento giuridico dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2024.

Il **comma 4** dispone che i progetti di vita possano essere redatti anche in caso di certificazioni rilasciate ai sensi della disciplina vigente prima dell’applicazione del decreto legislativo n. 62/2024. Si tratta di una disposizione ordinamentale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non possono, perciò, comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 62/2024 e stimati dalla relativa relazione tecnica, soprattutto considerato che, come già detto, la sperimentazione riguarderà il 9,92% della popolazione residente anziché il 20% come previsto da tale altra relazione tecnica.

Articolo 4

Il **comma 1** dell’articolo dispone che i procedimenti soggetti alla sperimentazione territoriale di cui trattasi siano, come disposto dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2024, sottoposti a un monitoraggio, che raccoglierà sia dati aggregati

e anonimi relativi ai procedimenti per la nuova redazione o la revisione di progetti di vita.

Il **comma 2** specifica che il monitoraggio è effettuato a cura delle Regioni, che trasmettono al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati specificati agli Allegati 1 e 2 del regolamento, con cadenza semestrale.

Le Regioni provvederanno, come disposto dal **comma 3**, a svolgere tale adempimento mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente, e nel loro limite. Si tratta di un limite di spesa agevolmente rispettabile, giacché la redazione dei monitoraggi consisterà in una semplice operazione di estrazione e aggregazione di dati già esistenti nei sistemi informativi regionali.

Perciò, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.

Articolo 5

Il **comma 1** dell'articolo – come previsto dall'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2024– dispone che una quota del fondo per l'implementazione dei progetti di vita di cui all'articolo 31, comma 1, del medesimo decreto, destinato in generale all'implementazione dei progetti di vita, sia riservato nell'anno 2025 alle sole nove Regioni ove si svolgerà la sperimentazione di cui trattasi.

Tale quota è determinata in proporzione alla popolazione residente complessiva delle nove province come da dati ISTAT relativi al mese di gennaio 2024, ed è ripartita tra di esse sulla base del medesimo criterio.

Per tal motivo, alle nove regioni in questione è riservata, nel 2025, una quota pari a $25,0 \text{ mln} \times 0,0991602626 = 2.479.007$ euro del fondo di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo, complessivamente iscritto in bilancio per 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Tale quota si ripartisce tra le Regioni in ragione della percentuale relativa della popolazione residente delle province oggetto della sperimentazione:

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>	<i>Quota del fondo assegnata per la sperimentazione</i>
Brescia	1.262.271	2,14%	534.954
Catanzaro	340.642	0,58%	144.365
Firenze	990.336	1,68%	419.707
Forli-Cesena	393.065	0,67%	166.582
Frosinone	464.988	0,79%	197.063
Perugia	638.130	1,08%	270.441
Salerno	1.057.819	1,79%	448.306

<i>Provincia</i>	<i>Popolazione residente 1° gen. 2024</i>	<i>Pct. popolazione residente</i>	<i>Quota del fondo assegnata per la sperimentazione</i>
Sassari	473.236	0,80%	200.559
Trieste	228.952	0,39%	97.030

La quota rimanente del fondo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 62/2024 sarà ripartita nel 2025 tra tutte le Regioni con il decreto previsto dal comma 2 di tale articolo.

Rimane ferma la possibilità, per le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o per altri soggetti, di cofinanziare con risorse proprie i Budget di progetto, nel rispetto dei vincoli posti dai relativi bilanci.

Tale metodo di riparto assicura la sostenibilità economica di lungo periodo dei preesistenti progetti individuali e dei nuovi Progetti di vita, considerato che essi prevedono, tipicamente, spese ricorrenti che durano dall'approvazione sino al venir meno dell'esigenza (ad es. sino al fine vita).

		2024	2025	2026 e ss.
Art. 5 co. 1	trasf. corr.	0	2,479 mln	0

Il comma 2 chiarisce che le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento, definibili quali "prestazioni atipiche". Si ricorda, tra l'altro, che tali risorse sono aggiuntive e che si potrebbe anche riuscire a costruire una prestazione "atipica", semplicemente ricorrendo alle risorse esistenti sul territorio attraverso il loro utilizzo flessibile. Pertanto, occorrerà prima provare a costruire la prestazione atipica attraverso le risorse già disponibili e solo, dopo, chiedere l'integrazione.

Le risorse del Fondo non possono invece essere utilizzate per coprire spese di organizzazione, come quella di organizzazione delle unità di valutazione multidimensionali.

Il comma 3 rinvia alle modalità di monitoraggio da effettuare nel rispetto degli allegati 2a e 2b, rispettivamente per il periodo annuale e quello di ciascuno dei due semestri.

Articolo 6

I **commi 1, 2 e 3** dell'articolo prevedono l'istituzione di un Tavolo che si occuperà di monitorare la sperimentazione, dall'inizio del 2025 sino alla ricezione e all'esame del

monitoraggio, cui sono tenute le Regioni ai sensi dell'articolo 4, relativo all'ultimo semestre del medesimo anno.

Visto quanto stabilito al **comma 4**, l'articolo ha carattere chiaramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché al presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese.

Prospetto riassuntivo

Il presente regolamento comporta, in totale, le seguenti nuove o maggiori spese, quali trasferimento corrente alle Regioni ove si svolgerà la sperimentazione nel 2025:

		2024	2025	2026 e ss.
Art. 5 co. 1	trasf. corr.	0	2,479 mln	0

Tali spese trovano integrale copertura nel Fondo per l'implementazione del progetto di vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 62/2024, iscritto in bilancio per 25 milioni di euro a titolo di trasferimenti correnti alle Regioni per ciascun anno a decorrere dal 2025.